

Norme & Tributi

Welfare aziendale
Fringe benefit, i sindacati devono essere informati —p.36

Antiriciclaggio
Le Sos rivelate, e poi pubblicate, minano il sistema —p.32



LA TUTELA DEL SEGNALENTE
La rivelazione dei nomi dei professionisti segnalanti mette a rischio il principio cardine del sistema, ponendo far temere per l'incolumità lavorativa, sociale fino ad arrivare alla decisione di non segnalare più.

Al via il prossimo **22 marzo** il corso di formazione

DIRITTO E PRATICA DELL'IMPRESA

Per info e iscrizioni:
dipartimento.sge@unisob.na.it

Il ravvedimento speciale amplia il raggio d'azione

Milleproroghe

L'aggiornamento del sito delle Entrate apre a un'interpretazione estensiva

Applicazione non limitata alle violazioni del periodo di imposta 2022

Daniele Bellone
Antonio Iorio

I tempi per fruire del ravvedimento speciale in scadenza il 2 aprile prossimo, sono ormai ridotti e, ad oggi, non ci sono chiarimenti ufficiali dell'amministrazione sull'ambito di applicazione della nuova norma. Tuttavia il recentissimo aggiornamento del sito internet dell'agenzia delle Entrate (nella pagina dedicata al ravvedimento speciale) potrebbe far ben sperare in un'interpretazione estensiva. Come segnalato varie volte su queste pagine non è ben chiaro il

perimetro di applicazione della nuova norma (articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023) segnatamente nella parte in cui fa riferimento «anche» alle violazioni riferibili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e cioè a dire se essa trovi applicazione esclusivamente alle violazioni relative al solo anno 2022 ovvero anche a quelle passate originariamente previste dalla cosiddetta «tregua fiscale». Al fine di assicurare alla norma una lettura compatibile con il tenore letterale, ma al contempo capace di garantirle un ambito applicativo sufficientemente ampio sulle sue concrete possibilità di utilizzo e ragionevolmente sensato, è stato ipotizzato (si veda il Sole 24 Ore del 7 marzo), che la nuova finestra del «ravvedimento speciale» possa essere applicata su tutte le annualità del quinquennio 2017-2021 (già previste dalla originaria disposizione), alla sola condizione – comunque necessaria – che il contribuente interessato alla regolarizzazione delle proprie infedeltà dichiarative includa nella relativa definizione «anche» le violazioni riferibili al 2022. Tale interpretazione estensiva,

potrebbe trovare conferma negli ultimi aggiornamenti apportati dalla stessa agenzia delle Entrate nei contenuti informativi del proprio sito istituzionale. E infatti nella recente nota di aggiornamento – visualizzabile sul link dedicato al «Ravvedimento speciale» – permane ancora oggi confermata la possibilità di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità fiscali 2021 e precedenti, con la sola integrazione finalizzata a includere, ma con portata meramente additiva (e non esclusiva), «anche» le violazioni più recentemente commesse nelle dichiarazioni validamente presentate per l'anno 2022 (con la doverosa precisazione che andrebbero considerate «validamente presentate» anche le cosiddette dichiarazioni ritardatarie, purché comunque trasmesse entro il termine del 28 febbraio scorso). Si tratta, dunque, di una nota di ag-

Sembra confermata la possibilità di ravvedere tutte le violazioni già riferibili alle annualità fiscali 2021 e precedenti

giornamento del sito che sembrerebbe confermare la soluzione prospettata. Ritenendo che la norma abbia il solo scopo di consentire unicamente la regolarizzazione delle infedeltà dichiarative riferibili al 2022 si giungerebbe a conclusioni probabilmente insensate. È sufficiente considerare che, alla recentissima data del 28 febbraio, le medesime violazioni del 2022 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, potevano comunque essere ravvedute secondo le disposizioni ordinarie, con un trattamento sanzionatorio addirittura inferiore rispetto a quello concesso dalle disposizioni sul ravvedimento speciale. Verrebbe così da chiedersi per quale motivo un contribuente avrebbe dovuto attendere la fine del mese di marzo per regolarizzare le proprie infedeltà dichiarative relative al 2022, pur nella consapevolezza che il medesimo ravvedimento gli sarebbe addirittura costato di meno (27,78 euro) perfezionandolo appena quindici giorni addietro. Stante l'approssimarsi della scadenza del 2 aprile, sarebbe auspicabile un'interpretazione ufficiale

Applicabile anche ufficialmente in via interpretativa la scadenza del 2 aprile

Consorzio tra Comuni, sì al ripiano perdite

Cassazione

Il divieto di assistenza finanziaria vale solo per le società pubbliche

Angelo Busani

A un consorzio istituito tra Comuni, in base all'articolo 31 del Testo unico enti locali, allo scopo di dotarsi di un organismo cui affidare lo svolgimento di determinati servizi pubblici locali, non si rende applicabile la norma (articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010) che vieta alle amministrazioni pubbliche di ripianare le perdite delle società partecipate non quotate. Così decidendo con ordinanza 6871 del 14 marzo 2024, la Cassazio-

ne ha dunque ribaltato la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Torino all'esito di una vicenda che aveva coinvolto un consorzio, formato da numerosi comuni, affidatario della gestione di servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, acquedotto e depurazione. Per il consorzio, a fronte di un bilancio che evidenziava una significativa perdita, era stata aperta una procedura di amministrazione straordinaria, nel cui ambito era stato promosso un giudizio arbitrale nei confronti degli enti partecipanti al consorzio allo scopo di accertare il grave inadempimento di detti enti all'obbligo, sancito nello statuto del consorzio stesso, di ripartire, in base alle quote di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio dell'ente. Il collegio arbitrale aveva accolto la domanda, ritenendo gli enti parteci-

panti al consorzio obbligati a provvedere, in proporzione alle loro quote di partecipazione, al ripianamento delle perdite risultanti dal bilancio dell'ente. Il lodo però era stato giudicato nullo con sentenza della Corte d'appello, appunto poi impugnata in Cassazione. In sede di legittimità è stato anzitutto osservato che il consorzio in esame è una figura organizzativa, identificata anche con l'espressione «consorzio-azienda», costituita tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni; e che esso costituisce una forma associativa dotata di personalità giuridica che si pone

Coniata l'espressione «consorzio-azienda», forma associativa dotata di personalità giuridica

quale struttura strumentale all'espletamento dei compiti propri degli enti consorziati. La Cassazione ha quindi sottolineato che, dall'esame della norma recante il divieto di assistenza finanziaria a carico degli enti partecipanti a società pubbliche che si trovino in una determinata situazione di deficit patrimoniale, si evince che il divieto è riferito espressamente alle sole società pubbliche, come dimostrato, ad esempio, dal richiamo alla normativa in tema di perdite conseguite dalla società per azioni, che ha ragione d'essere solo se riferito a enti societari. In sostanza «l'insuperabile dato testuale» non consente di estendere l'ambito di applicazione della norma sul divieto di assistenza finanziaria anche ai consorzi in esame, poiché non riconducibili alla nozione di società pubblica.

Ribaltata la sentenza della Corte d'appello di Torino

AVVOCATI E DEONTOLOGIA

I tre punti esclamativi negli atti giudiziari finiscono per disciplinare

Anche la punteggiatura può risultare offensiva: lo ha sperimentato un avvocato di Bolzano, che negli scritti giudiziari aveva criticato un collega rafforzando la propria opinione con tre punti esclamativi (!!!). Il legale avversario si era risentito e aveva avviato una procedura disciplinare. Dopo una condanna in primo grado («avvertimento»), in appello il Consiglio nazionale forense ha tuttavia assolto il legale, esaminando la frase contestata, che così si esprimeva: «Non può essere taciuto al tribunale che la controparte si era già rivolta a due avvocati (i quali, verosimilmente, avevano riconosciuto l'infondatezza della pretesa), prima di trovare un collega che ha instaurato un'azione da 3 milioni di euro (!!!)». Secondo l'organo della giustizia professionale, l'enfasi evidenziava che la lite era stata in precedenza rifiutata da altri colleghi. Quindi, sotto l'aspetto deontologico, i tre punti esclamativi non denigravano il professionista che aveva accettato di iniziare la lite temeraria. Di qui l'assoluzione. In altri casi il giudice professionale si è occupato di aggettivi offensivi scambiati tra avvocati, sanzionando espressioni rivolte a un collega definito «mediocre cultore del diritto» (Cnf, 233/2017), che «spilla quattrini al cliente» (Cnf, 231/2017), dando del «superficiale e poco accorto» (Cnf, 207/2017), lamentando l'altrui «pervicace ignoranza» e «ignavia» (Cnf, 63/2017), o già chiamando «signora» una collega (Cnf, 195/2006). Rispetto ai normali cittadini che si scambino ingiurie, diffamazioni o calunnie, gli avvocati godono di un regime di immunità penale per le offese in scritti o discorsi pronunciati nelle aule giudiziarie: infatti, non sono penalmente punibili le aggressioni verbali che riguardino l'oggetto della lite, poiché ira e foga sono giustificate. Proprio l'assenza di sanzioni penali lascia tuttavia spazio a diverse reazioni, quali l'ordine (da parte del giudice), di cancellare le frasi offensive dagli atti giudiziari di parte o le sanzioni professionali (deontologiche), queste ultime affidate alle commissioni di disciplina. In tutte le professioni vanno evitate le «espressioni svenevoli» tra colleghi: lo precisano ad esempio i codici deontologici di commercialisti, ingegneri e medici. La novità, oggi, è il passaggio dell'aggressività dalle espressioni verbali alla punteggiatura, tutte le volte che alcuni segni di interpunzione (!!!), (??), (!!?) hanno un uso «intonativo» e generano offesa. Per fortuna negli atti giudiziari non sono utilizzati gli emoticon, le sequenze di caratteri che esprimono giudizi come :-)) oppure :-(. Meno ancora (negli atti giudiziari) sono diffusi gli emoji (faccine gialle), che potrebbero risultare rischiosi se dileggiano (come ritenuto nella normale comunicazione Cassazione 2251/2023), o se il disegno esprima un concetto volgare. Fino a oggi, i problemi di scrittura si limitano alla lunghezza dei testi (Dm 110/2023), al numero delle battute e a principi di sinteticità: ma è la stessa concisione ad aprire le porte agli eccessi di punteggiatura, come sottolinea il Cnf.

—Guglielmo Saporito

22 Marzo
Investimenti e crescita: prassi e aspetti legali delle operazioni societarie straordinarie

5 Aprile
La funzione legale in una banca

12 Aprile
Diritto e difesa dell'impresa crocieristica. Consulenza legale interna e gestione del contenzioso

19 Aprile
Operazioni aventi ad oggetto le Infrastrutture

3 Maggio
Le operazioni collegate alle crisi d'impresa

10 Maggio
Corporate Governance

17 Maggio
Quando le cose non vanno nel verso giusto la finanza in tribunale (oltre che sui giornali)

31 Maggio
Finanza sostenibile: ossimoro o realtà del futuro prossimo?

DIRITTO E PRATICA DELL'IMPRESA

Al via il prossimo 22 marzo, il corso di formazione "Diritto e pratica dell'Impresa" organizzato dall'Università Suor Orsola Benincasa con il supporto dello Studio Legale Cappelli RCCD e MSC Crociere.

Il corso è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno dell'Università Suor Orsola Benincasa e ai neo laureati anche di altre università (corso di laurea magistrale in giurisprudenza); gli appuntamenti del 22 marzo 2024 e del 31 maggio 2024 saranno invece aperti al pubblico e sarà possibile partecipare sia in presenza (scrivendo all'indirizzo dipartimento.sge@unisob.na.it) che tramite il link <https://lnkd.in/dkqzdHQh>

Per info e iscrizioni:
dipartimento.sge@unisob.na.it, C.A. dott.ssa Marina Capo